

SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 36/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.		
NUMERO ATTO	COM (2011) 370 def.		
NUMERO PROCEDURA	2011/0172 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	22/06/2011		
DATA DI TRASMISSIONE	05/07/2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	30/09/2011		
ASSEGNATO IL	05/07/2011		
COMM.NE DI MERITO	10 ^a	Parere motivato entro	11/08/2011
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 14 ^a ,	Oss.ni e proposte entro	04/08/2011
OGGETTO	<p>La presente proposta di direttiva concerne l'istituzione di "[...] un quadro comune per la promozione dell'efficienza energetica in Europa al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione europea di realizzare un risparmio di energia primaria pari al 20% entro il 2020 e di gettare le basi per migliorare ulteriormente l'efficienza energetica al di là di tale data" (articolo 1, paragrafo 1). Essa mira, inoltre, a stabilire norme volte a rimuovere dal mercato dell'energia quegli ostacoli che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia. La direttiva proposta contiene, infine, disposizioni relative alla fissazione di obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica per il 2020.</p> <p>Quanto previsto, non vuole comunque impedire ai singoli Stati membri di mantenere o adottare provvedimenti più rigorosi in materia.</p>		
BASE GIURIDICA	Articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sulla base del quale il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato		

economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, stabiliscono le misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo.

Il paragrafo 1 dell'articolo 194 recita, infatti, che "[n]el quadro dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, a: a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia; b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dell'Unione; c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili; d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche."

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

CONFORME: Le tematiche oggetto della presente proposta di direttiva (sicurezza degli approvvigionamenti, sostenibilità energetica, cambiamenti climatici, competitività) riguardano l'Unione europea nel suo complesso. Una risposta collettiva a livello europeo è necessaria per garantire che gli interventi siano coordinati e che gli obiettivi siano conseguiti nel modo più efficiente.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

CONFORME: la presente proposta di direttiva appare congrua alle finalità che intende perseguire. Infatti, pur fissando obiettivi rigorosi in materia di efficienza energetica, essa consente comunque agli Stati membri di mantenere una certa discrezionalità nell'adozione di misure, adeguate alle rispettive situazioni nazionali, attraverso le quali raggiungere tali obiettivi.

ANNOTAZIONI

Tra i cinque obiettivi principali della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva¹, rientra anche il conseguimento di un risparmio del 20% di energia primaria entro il 2020. L'efficienza energetica costituisce, infatti, il metodo più economico, efficace e rapido per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, nonché per ridurre le emissioni di gas serra responsabili dei cambiamenti climatici; una maggiore efficienza energetica a livello europeo potrebbe, inoltre, avere effetti positivi sulla crescita economica del continente, anche mediante la creazione di nuovi posti di lavoro e il miglioramento della competitività delle industrie; infine, per i singoli cittadini, efficienza energetica potrebbe significare bollette meno onerose.

Tuttavia, le stime più recenti della Commissione europea indicano che nel 2020 l'Unione europea raggiungerà soltanto la metà dell'obiettivo di cui sopra². Alla luce di tali stime, il Consiglio europeo, nelle Conclusioni del 4 febbraio 2011, ha esortato le istituzioni europee ad adottare una nuova e più ambiziosa strategia per il perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica che l'Unione si propone di raggiungere entro il 2020. L'8 marzo 2011, la Commissione ha, quindi, presentato un nuovo Piano di efficienza energetica (PEE), contenente misure atte a produrre ulteriori risparmi in materia di fornitura ed uso di energia. Successivamente, il Consiglio trasporti, telecomunicazioni ed energia dell'Unione europea (Consiglio TTE), nelle conclusioni del 10 giugno 2011, ha richiesto un'azione decisa per sfruttare il notevole potenziale di risparmio energetico insito negli edifici, nei

¹ COM (2010) 2020 def.

² SEC (2011) 277.

trasporti e nei processi di produzione, auspicando interventi prioritari in questi ambiti, soprattutto per quel che concerne il settore pubblico. La Commissione europea ha, quindi, elaborato la presente proposta di direttiva, che traduce in misure vincolanti alcuni aspetti del nuovo PEE e ribadisce taluni punti di vista espressi nelle summenzionate Conclusioni del Consiglio TTE.

Essa si concentra particolarmente sulla previsione di misure che stabiliscano requisiti di efficienza nella gestione delle risorse energetiche da parte degli enti pubblici. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri dovranno garantire che, dal 1° gennaio 2014, il 3% della superficie totale degli immobili di proprietà di enti pubblici sia ristrutturato ogni anno al fine di rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica stabiliti dallo Stato membro interessato in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE³. Tale norma dispone, infatti, che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché vengano fissati dei requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi; tali requisiti minimi di prestazione energetica, oltre a tenere conto delle condizioni generali degli edifici in questione al fine di evitare eventuali effetti negativi, devono essere rivisti a scadenze regolari non superiori ai cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile. Dal dettato dell'articolo 4 della presente proposta di direttiva è, però, fatto salvo l'articolo 7 della già citata direttiva 2010/31/UE riguardante gli edifici destinati a subire ristrutturazioni importanti, per i quali non varrebbe, quindi, il vincolo della ristrutturazione del 3% annuo poiché i livelli di efficienza della loro prestazione energetica devono essere rivisti in occasione della ristrutturazione generale dell'edificio stesso.

Allo stesso modo, l'articolo 5, stabilisce che "[g]li Stati membri garantiscono che gli enti pubblici acquistano esclusivamente prodotti, servizi ed immobili ad alta efficienza energetica, come indicato nell'allegato III." Tale allegato, richiede, quindi, agli enti pubblici di acquistare soltanto prodotti che soddisfino il criterio relativo all'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata; di acquistare solo macchine per ufficio a risparmio energetico; di acquistare solo pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante; di richiedere, nei bandi di gara per appalti di servizi che i fornitori utilizzino esclusivamente prodotti basati sui più elevati standard di efficienza energetica; di acquistare o affittare immobili conformi ai requisiti minimi di prestazione energetica.

Si consideri, poi, l'articolo 14, lettera b), il cui dettato dispone che gli Stati membri promuovano il mercato dei servizi energetici e l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) a questo mercato anche attraverso la previsione di contratti tipo a cui rifarsi per l'elaborazione di eventuali contratti di prestazione energetica sottoscritti col settore pubblico. Nella stesura di tale tipologia di contratti gli enti del settore pubblico devono comunque avere riguardo all'allegato XIII, che riporta un elenco di quegli elementi minimi che devono figurare all'interno dell'articolato e che rilevano ai fini del perseguimento dell'obiettivo di una maggiore efficienza energetica.

Si ricordi, infine, l'articolo 15, secondo il quale gli Stati membri eliminano gli ostacoli che intralciano il perseguimento dell'obiettivo dell'efficienza energetica, anche per quel che concerne le disposizioni giuridiche e regolamentari e le pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici, con l'intento di evitare che i singoli enti pubblici non siano dissuasi dal realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica.

Per quel che riguarda l'utilizzo finale delle risorse energetiche, al di là del settore pubblico, la presente proposta di direttiva invita gli Stati membri a definire regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica per i distributori e le società di vendita di energia che operano sul territorio nazionale (articolo 6); impone *audit* energetici obbligatori e periodici per le grandi imprese (articolo

³ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione); GU L 153 del 18.06.2010, pp. 13 ss.

7); stabilisce una serie di requisiti per le società attive nel settore dell'energia in materia di misurazione e fatturazione (articolo 8; allegato VI).

Nel settore dell'approvvigionamento energetico, mediante il disposto dell'articolo 10, si richiede agli Stati membri di adottare piani nazionali per valorizzare le potenzialità dei sistemi di generazione energetica ad alto rendimento, come il teleriscaldamento e teleraffreddamento, e per garantire che le norme di pianificazione territoriale siano conformi a tali piani nazionali. L'articolo 11 afferma, di seguito, che "[g]li Stati membri elaborano un inventario dei dati, conformemente all'allegato X, per tutti gli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW e gli impianti che effettuano la raffinazione di petrolio e gas sul loro territorio. Tale inventario è aggiornato ogni tre anni". L'articolo 12 pone alle autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico delle regole per quel che concerne la trasmissione e la distribuzione dell'energia.

Assumono, inoltre, rilievo le azioni di formazione e sensibilizzazione dei fornitori di servizi energetici, di cui all'articolo 13, previste affinché sia possibile raggiungere un livello elevato di competenza tecnica, di obiettività e di affidabilità nella gestione dei programmi di efficienza energetica.

Tra le disposizioni finali, si evidenzia la previsione che la Commissione europea produca, entro il 1° gennaio 2014, un'apposita relazione che valuti se l'Unione sarà in grado di conseguire l'obiettivo di un risparmio del 20% di energia primaria entro il 2020, affinché il Parlamento europeo ed il Consiglio possano successivamente stabilire se presentare o meno una proposta legislativa che fissi obiettivi obbligatori a livello nazionale (articolo 19). Si sottolinea, altresì, il disposto dell'articolo 21 relativo all'abrogazione della direttiva sulla cogenerazione (2004/8/CE) e della direttiva sui servizi energetici (2006/32/CE)⁴, alle quali andrebbe a sovrapporsi la presente proposta di direttiva⁵. Si richiede, altresì, l'abrogazione dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/30/UE⁶ sull'etichettatura energetica.

Da ultimo, si vuol richiamare l'attenzione sul disposto dell'articolo 17, secondo cui la Commissione europea ha il potere di adottare atti delegati, che potrebbero riguardare anche taluni elementi dell'atto legislativo in oggetto (istituzione di un sistema di riconoscimento reciproco dei risparmi energetici realizzati dagli Stati membri nel quadro dei regimi obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 6, paragrafo 9; istituzione di una metodologia per l'analisi dei costi e dei benefici di cui all'articolo 10, paragrafo 9; aggiornamento dei valori di rendimento armonizzati di cui all'articolo 10, paragrafo 10; adattamento al progresso tecnico dei valori, dei metodi di calcolo, dei coefficienti di base per l'energia primaria e dei requisiti di cui agli allegati da I a XV; adattamento alle condizioni di concorrenza dei requisiti di prestazione di cui all'allegato III) considerati essenziali ai fini del perseguimento dell'obiettivo della presente proposta di direttiva, ovvero la realizzazione di un risparmio di energia primaria pari al 20% entro il 2020. Allo stesso modo, si osserva come l'articolo 18 della presente proposta di direttiva, preveda che "[l]a delega di poteri di cui all'articolo 17 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata [...]". Entrambi gli aspetti sopra menzionati si pongono in chiaro contrasto con il dettato dell'articolo 290, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

⁴ GU L 144 del 27.04.2008, pp. 64 ss.

⁵ Non rientrano nella proposta di abrogazione l'articolo 4, paragrafi da 1 a 4 e gli allegati I, III e IV della direttiva sui servizi energetici. Le disposizioni in parola riguardano il conseguimento, entro il 2017, di un obiettivo di risparmio energetico del 9% sul consumo finale di energia di ciascuno Stato membro nei cinque anni che precedono l'applicazione della direttiva sui servizi energetici. Si tratta, quindi, di disposizioni propedeutiche al perseguimento dell'obiettivo del 20% di risparmio di energia primaria entro il 2020 che, in quanto tali, dovrebbero rimanere in vigore fino al 2017.

⁶ GU L 153 del 18.06.2010, pp. 1 ss.